

8.2.10.3.3. 10.1.3. Agricoltura conservativa

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Agricoltura conservativa.

Il contesto pugliese, in diverse aree, è caratterizzato da un elevato livello di rischio idrogeologico, da processi di desertificazione in corso e da un elevato rischio di erosione, che rendono indispensabile interventi di conservazione dell'ambiente agricolo e naturale. L'erosione idrica superficiale, quale causa di perdita di suolo, è un fenomeno diffuso in Puglia, particolarmente nelle aree coltivate delle zone collinari della regione, dall'Appennino Dauno, alla Murgia, dal Salento al Gargano e la Fossa Bradanica e rimane in queste zone una delle cause principali di consumo e degrado del suolo. L'Appennino Dauno è particolarmente interessato dal rischio di erosione. Si stima che lo stesso, espresso in classi di perdita di suolo, vada in questa zona da un valore minimo di 1 t/ha/anno ad un valore massimo stimato, per le zone ad elevato rischio, di 40 t/ha/anno. Gran parte delle aree indicate a forte rischio di erosione idrica superficiale è coltivata a seminativi (frumento duro in particolare) ed interessata dalla presenza di pascoli intensivi degradati.

Il problema della perdita di fertilità dei terreni interessa particolarmente la parte settentrionale della regione identificabile con la provincia di Foggia, un'area caratterizzata da sistemi colturali intensivi (85,6% su SAU), dove molto elevati sono il tasso di mineralizzazione della sostanza organica ed il rischio di compattazione dei suoli per la forte meccanizzazione che caratterizza l'attività agricola. Le peculiarità dell'area relativamente agli aspetti climatici (stagione estiva arida) ed a diffuse nonché discutibili, pratiche di gestione agronomica, come la mono successione del frumento e la bruciatura dei residui colturali, rendono necessari incentivare le tecniche conservative possono avere sul miglioramento dei risultati agronomici ed economici nel settore cerealicolo.

Dalle sperimentazioni condotte dal Centro di Ricerca per la Cerealicoltura di Foggia (Cra-Cer), è emerso che sussistono le caratteristiche necessarie ad un'adozione di successo dell'Agricoltura Conservativa (basso tenore in sostanza organica, elevata mineralizzazione del suolo, suoli prevalentemente argillosi, argillo-limosi), con possibilità di ottenere buone performance produttive non dissimili da quelle ottenute con il metodo convenzionale e buone performance qualitative dei grani.

L'erosione idrica superficiale accelerata nei suoli agricoli, coltivati nelle aree collinari della Puglia, è un fenomeno che si manifesta in modo evidente e con continuità ed è una delle principali cause di degradazione del suolo.

Le zone interessate sono oltre all'Appennino Dauno, la Murgia, parte del Salento, il Gargano e la Fossa Bradanica Il fenomeno si manifesta prevalentemente come erosione diffusa, ma esistono aree interessate da erosione incanalata ed anche di massa quest'ultima in particolare nell'Appennino Dauno.

L'operazione ha l'obiettivo di favorire la diffusione delle tecniche di non lavorazione del suolo (no tillage – NT) nelle aziende destinate alla coltivazione dei seminativi, attive sul territorio regionale allo scopo principale di preservare la risorsa suolo contrastando il problema agro-climatico-ambientale dell'erosione nelle zone collinari e riducendo i fenomeni di degradazione della struttura e conseguente maggiore

mineralizzazione della sostanza organica.

I vantaggi della tecnica sono numerosi, con risvolti positivi su micro e macro scala:

- riduce i consumi energetici diretti (carburanti) ed indiretti (consumo di macchine e attrezzi) e, con essi, le emissioni di CO2 derivanti dalle pratiche agricole;
- favorisce l'accumulo della sostanza organica nei suoli, migliorandone lo stato di fertilità chimico-fisica e limitando i rischi di frane e smottamenti superficiali;
- riduce l'erosione superficiale del suolo (idrica ed eolica), grazie all'effetto pacciamante operato dai residui colturali e dalle colture di copertura;
- consente un ripopolamento della microflora e della microfauna tellurica, nonché della fauna terricola;
- contribuisce a migliorare il "carbon footprint" agricolo, sia perché riduce i consumi energetici (emissioni) sia perché favorisce l'accumulo di carbonio nei suoli (effetto sink).
- riduce la "pressione" esercitata dall'attività agricola sul sistema "suolo".

L'adozione aziendale delle tecniche di non-lavorazione richiede un profondo cambiamento delle modalità di gestione agronomica e agromeccanica delle colture rispetto alle tecniche convenzionali utilizzate sul territorio regionale per la produzione di cereali e granelle e per la gestione dei seminativi. Tale cambiamento di tecnica produttiva comporta perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale (5-7 anni) di passaggio dal metodo produttivo convenzionale alla non-lavorazione. Inoltre vengono a determinarsi maggiori costi di coltivazione connessi all'introduzione di operazioni colturali specifiche da eseguirsi con macchine operatrici dedicate, necessarie per avviare il metodo di non-lavorazione e per mantenere tale sistema produttivo nel periodo di transizione.

Sia i mancati redditi che i maggiori costi sono strettamente riconducibili alla esigenza tecnica di mettere in campo azioni agronomiche funzionali sia al successo della conversione/mantenimento del metodo di non-lavorazione, sia al conseguimento dei risultati ambientali e climatici attesi dalla corretta esecuzione delle operazioni.

L'operazione contribuisce direttamente alla focus area 4C perché mira a contrastare le minacce alla qualità del suolo: erosione, desertificazione, contaminazione e dissesto idrogeologico. Essa contribuisce ad attivare processi di immagazzinamento del carbonio nel profilo del terreno.

Indirettamente partecipa alla focus area 4B, poiché attraverso il miglioramento della struttura dei terreni si favorisce l'aumento della capacità di infiltrazione e di conservazione delle acque nel suolo. .

Le aziende beneficiarie sono tenute al rispetto degli impegni, per un periodo minimo di 5 anni.

Su superfici aziendali diverse da quelle oggetto di impegno dal tipo di operazione 10.1.3 possono essere previsti altri tipi di operazione della misura 10.1 Pagamenti agro-climatico-ambientali, quali:

- Produzione Integrata 10.1.1
- Incremento sostanza organica e difesa dei suoli 10.1.2

Alla presente sottomisura si applicano le disposizioni:

- dell'art. 47 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013 (variazione della superficie entro il limite del 15%) in base a come disposto dall'art. 15 del Regolamento 807/2104: se nel corso dell'impegno il

beneficiario aumenta la superficie della propria azienda o estende la superficie oggetto di impegno nell'ambito della propria azienda, al massimo entro il limite del 15% della superficie oggetto dell'aiuto, un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente purché includa l'intera superficie interessata. Il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

- dell'art. 47 comma 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 (cessione parziale o totale di azienda) si applicano alla presente sottomisura;

E' prevista una clausola di revisione degli impegni ai sensi dell'art. 48 del Regolamento (UE) 1305/2013, al fine di permettere l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti e che contempla anche gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'art.43 del Reg. UE 1307/2013.

Descrizione Impegno
<p>Introduzione della non lavorazione attraverso il ricorso esclusivo alla semina su sodo (“no till”) per i seminativi a ciclo annuale; le operazioni di semina devono essere effettuate utilizzando esclusivamente macchine seminatrici da sodo, dotate di organi discissori atti ad incidere il terreno sodo e richiuderlo senza rivoltamento.</p> <p>La sola modalità di lavorazione consentita è lo “strip till” o lavorazione a bande. Le colture erbacee seminate a file distanti tra loro più di 30 cm (es. colture industriali) possono essere seminate con macchine che eseguono una lavorazione superficiale di larghezza non superiore a 10 cm. Nella lavorazione a bande inoltre non possono essere utilizzate attrezzature che producono il rimescolamento del terreno in senso verticale e pertanto è escluso l’uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore. Nel periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.</p> <p>I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento né devono essere asportati.</p> <p>Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini sono considerati come colture equivalenti, per cui non possono succedersi.</p> <p>Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche.</p>

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Il sostegno concesso è riconosciuto ad ettaro di SAU impegnata. Gli impegni decorrono dalla data di presentazione della domanda di aiuto e vanno mantenuti per tutto il periodo di impegno. Il pagamento è annuale per ettaro di superficie a compensazione dei maggiori costi e dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione degli impegni della presente azione. La durata dell'impegno è di 5 anni.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2014, n. 1783 "Attuazione Decreto MiPAAF n. 15414/2013 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2012 n. 1928".

Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori ed Associazioni di agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

I pagamenti ammissibili per ettaro di SAU compensano i costi aggiuntivi e il mancato reddito derivante dagli impegni assunti rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013

I premi considerano solo gli impegni che vanno oltre i relativi requisiti obbligatori stabiliti dal Regolamento 1306/2013 Titolo VI, capo I, dal Regolamento 1307/2013 art. 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii), nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e dei requisiti obbligatori nazionali inerenti.

Tengono conto, inoltre, dei pagamenti relativi al Regolamento 1307/2013 per evitare il doppio finanziamento per le azioni connesse alle pratiche agricole benefiche per il clima e per l'ambiente. Per le suddette pratiche non si verifica l'eventualità di doppio finanziamento, poiché con la presente operazione l'impegno non viene preso in conto ai fini del calcolo del premio e non si finanziano operazioni uguali o assimilabili a quelle del greening.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al premio i seminativi. Sono esclusi ortaggi e colture arboree.

La superficie oggetto dell'impegno deve essere almeno pari al 50% della superficie aziendale destinata a seminativo.

La superficie minima a premio non può essere inferiore a 2 ha.

8.2.10.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Non pertinente. La misura non è soggetta all'applicazione dei criteri di selezione ai sensi del l'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il valore del premio calcolato per l'adesione alla presente operazione è di 322 Euro/ha/anno.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore, ai sensi dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013, hanno svolto una valutazione della controllabilità della operazione 10.1.3 con riferimento ai criteri di ammissibilità e selezione ed alla luce dell'esperienza del passato (Piano di azione sul tasso di errore).

I seguenti rischi fanno riferimento al documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013[EAFRD]).

R5: rischio connesso alla complessità della verifica e controllo degli impegni

La verifica dell'adozione delle tecniche di agricoltura conservativa e la difesa dei suoli può rappresentare un rischio soprattutto per la tempestività di esecuzione dei controlli e di tracciabilità delle informazioni alla base della verifica degli impegni.

Rischi specifici in ordine agli impegni assunti riguardano la verifica:

- del ricorso esclusivo alla semina su sodo, delle modalità di lavorazione consentite, nonché dell'utilizzo delle macchine seminatrici da sodo;

- dell'obbligo del non interrimento e non asportazione dei residui colturali, del divieto di ristoppio;
- della registrazione e conservazione delle schede di campo.

R8: adeguatezza dei sistemi informativi

L'ammissibilità a contributo di superfici individuate sul GIS diversamente dall'effettivo utilizzo determina il rischio di pagamenti non corretti.

Ulteriori rischi sono rappresentati:

- dal doppio finanziamento per analoghi impegni, sia con la stessa che con altre sottomisure e con gli impegni connessi alla Domanda Unica, che necessitano di adeguata valutazione per le eventuali sovracompensazioni e le necessarie decurtazioni;
- dalle informazioni relative al rispetto degli impegni di base derivanti dalle norme di condizionalità, attività agricola minima e criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo alla coltivazione ed al pascolo, ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013; nonché relative al rispetto del Greening ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 per evitare il doppio finanziamento.

R9: corretta gestione delle domande di pagamento

I rischi sono connessi a:

- Corretta identificazione delle singole operazioni ed interventi, dell'annualità di impegno e delle superfici nelle varie annualità del periodo di impegno;
- Acquisizione informazioni relative alle eventuali non conformità rilevate ed all'applicazione delle sanzioni e/o riduzioni previste;
- Obblighi relativi alla presentazione delle domande di conferma e degli adempimenti correlati.

R10: rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I rischi sono connessi a:

- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i Criteri di Ammissibilità, gli Impegni e gli Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa le sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa i livelli di premio per singola operazione, intervento e raggruppamento colturale;
- Chiarezza e completezza delle informazioni circa la compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

Data la complessità degli impegni possono verificarsi rischi in seguito ad una inadeguata valutazione dei fabbisogni e delle competenze per la gestione dei procedimenti connessi alle domande di aiuto e di pagamento.

Gli impegni che prevedono controlli non realizzabili in via amministrativa e/o informatizzata ma da

effettuare con visite in situ / in loco, interventi ispettivi in occasione di specifici momenti o in coincidenza con particolari attività aziendali, comportano rischi di non sostenibilità da parte delle strutture tecnico - amministrative competenti, con connesse difficoltà in ordine alle analisi di rischio ed alla calendarizzazione dei controlli.

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione degli interventi si prevede di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

R5: le attività di controllo sugli impegni è demandata in parte agli Uffici Regionali ed in parte all'OP Agea. Per quanto attiene ai metodi ed alle procedure di controllo relative alla verifica del rispetto degli impegni, saranno definiti con l'OP Agea specifici manuali delle procedure di istruttoria e controllo sia degli impegni di base che degli impegni aggiuntivi. Tali procedure dovranno tenere conto delle informazioni già disponibili nel S.I.G.C. dell'OP Agea e delle ulteriori informazioni da acquisire con le relative modalità: per es. registri di campagna informatizzati o cartacei, registrazioni contabili.

In particolare saranno dettagliatamente specificate e verificate:

- il ricorso esclusivo alla semina su sodo, le modalità di lavorazione consentite e l'utilizzo esclusivo di macchine seminatrici da sodo;
- l'obbligo del non interrimento e non asportazione dei residui colturali;
- il divieto di ristoppio;
- la registrazione e conservazione delle schede di campo.

Ulteriore modalità di controllo è rappresentato dalle visite in azienda per la verifica diretta e puntuale degli elementi probanti il rispetto degli impegni quali la semina su sodo delle colture e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato, la disponibilità in azienda di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle lavorazioni e/o la disponibilità di idonea documentazione rilasciata dal prestatore di servizi, la presenza dei residui colturali e delle condizioni superficiali del suolo e la registrazione su schede di campo delle operazioni colturali.

R8: per quanto riguarda rischi specifici per l'ammissibilità delle superfici e delle colture, per l'eventuale doppio finanziamento, per i controlli relativi al rispetto della condizionalità, dell'attività agricola minima ed al Greening saranno implementati specifici controlli con il S.I.G.C. dell'Organismo Pagatore Agea, attraverso adeguati algoritmi di calcolo che consentano la verifica automatizzata delle condizioni di ammissibilità al pagamento degli aiuti.

In ogni caso, i sistemi informativi a supporto dei procedimenti, dovranno essere adeguatamente testati prima della loro ufficiale adozione.

R9: nei dispositivi di attuazione saranno definite nel dettaglio le misure di attenuazione dei rischi anche in considerazione delle innovazioni dei sistemi informativi in attuazione del D.M. n. 162 del 12/01/2015,

relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

R10: nei documenti attuativi saranno definiti nel dettaglio le informazioni relative a:

- Criteri di Ammissibilità, Impegni ed Obblighi connessi all'erogazione degli aiuti;
- Sanzioni, riduzioni, esclusioni e decadenza dagli aiuti;
- Livelli di premio per singolo raggruppamento colturale e/o allevamento;
- Compatibilità con altri regimi di aiuto e/o impegni analoghi.

R11: l'attività di controllo sarà assicurata da una rete di strutture tecniche distribuite sul territorio e sotto il diretto coordinamento regionale e dell'OP Agea. In ogni caso, la Regione Puglia e l'OP Agea, dovranno valutare preventivamente fabbisogni in termini di risorse, competenze, e strumentazioni tecniche per la gestione dei procedimenti.

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

I rischi rilevabili nell'implementazione dell'operazione nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 Verificabilità e Controllabilità delle Misure".

In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione dell'operazione ha elementi di complessità, pertanto dovrà attuarsi con modalità, che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi previste.

In ogni caso dovrà essere messa in atto la fase "di dettaglio" della valutazione di controllabilità al momento della definizione dei documenti attuativi.

Di notevole importanza ai fini della gestione dell'operazione risulta la definizione delle specifiche per lo sviluppo di algoritmi di calcolo, la definizione tecnica di dettaglio degli impegni aggiuntivi e l'implementazione dei sistemi di interscambio con sistema informativo regionale / nazionale.

Gli elementi di dettaglio relativi all'operazione (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BURP e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione, viene effettuato tramite controlli di tipo amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore.

In aggiunta sono previsti Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n. 809/2014 di

esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

I vincoli imposti vanno al di là delle BCAA “buone condizioni agronomiche e ambientali” di cui all’articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità) e dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013 (attività minima).

Di seguito viene indicato il quadro riepilogativo della baseline di riferimento, degli impegni applicabili a livello di azienda agricola, della eventuale remunerazione per le azioni aggiuntive.

Relativamente alla metodica e ai parametri agronomici l’analisi si basa sugli impegni richiesti per l’adozione delle tecniche. Nella tabella 1 si descrivono la pratica agronomica, gli specifici impegni dell’operazione e i riferimenti ai pertinenti impegni di condizionalità nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

DESCRIZIONE IMPEGNI	CGO E BCAA – CONDIZIONALITA’ NAZ.LE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITA’ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING – AIUTI ACCOPIATI
Agricoltura conservativa						
<p>Introduzione della non lavorazione attraverso il ricorso esclusivo alla semina su sodo ("no till") per i seminativi a ciclo annuale; le operazioni di semina devono essere effettuate utilizzando esclusivamente macchine seminatrici da sodo, dotate di organi discissori atti ad incidere il terreno sodo e richiuderlo senza rivoltamento.</p> <p>La sola modalità di lavorazione consentita è lo "strip till" o lavorazione a bande. Le colture erbacee seminate a file distanti tra loro più di 30 cm (es. colture industriali) possono essere seminate con macchine che eseguono una lavorazione superficiale di larghezza non superiore a 10 cm. Nella lavorazione a bande inoltre non possono essere utilizzate attrezzature che producono il rimescolamento del terreno in senso verticale e pertanto è escluso l'uso di organi lavoranti azionati dalla presa di potenza del trattore. Nel periodo di impegno, è consentito l'uso di decompattatori e/o ripuntatori nel caso di condizioni</p>	Non pertinente per il tipo di operazione	Non pertinente per il tipo di operazione	<p>La semina su sodo nella pratica ordinaria non è attualmente utilizzata. I seminativi vengono realizzati secondo gli schemi tradizionali che prevedono un lavorazione profonda principale, dopo la raccolta della coltura precedentemente praticata, lasciando il terreno nudo fino alla semina successiva. La preparazione del letto di semina si effettua con 2/3 lavorazioni secondarie effettuate con attrezzi tradizionali</p> <p>Le stoppie e i residui colturali vengono normalmente interrati con la lavorazione principale. La paglia dei cereali viene frequentemente raccolta e imballata e destinata a lettiera</p> <p>Nella normale pratica agronomica è</p>	<p>La semina su sodo permette di evitare le lavorazioni convenzionali del terreno e contribuisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla conservazione dello stock di carbonio organico del suolo; - alla conservazione della fertilità del terreno; - alla riduzione del calpestamento del suolo ; - alla riduzione dei fenomeni erosivi attraverso la protezione diretta dagli agenti atmosferici, in particolare nelle aree acclivi - alla riduzione emissione di CO2 e altri gas climalteranti; - alla riduzione dei tempi di preparazione e semina nonché dei consumi di combustibile; - alla riduzione dell'inquinamento 	<p>Verifica amministrativa della colture soggette ad impegno attraverso il riscontro nel sistema informativo.</p> <p>Verifica diretta in campo della semina su sodo delle colture e delle condizioni superficiali del suolo non lavorato</p> <p>Verifica della disponibilità in azienda di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle lavorazioni specifiche previste dall'impegno e/o disponibilità di idonea documentazione rilasciata dal prestatore di servizi.</p> <p>Verifica diretta in campo della presenza dei residui colturali e delle condizioni superficiali del suolo</p> <p>Verifica della avvenuta registrazione su schede di campo delle operazioni colturali</p>	<p>Costi riferibili alla semina su sodo: costi noleggio, quote ammortamento macchine seminatrici specifiche;</p> <p>Mancati redditi derivanti dalla minore produttività connessa alla tecnica utilizzata (semina su sodo e eliminazione lavorazioni)</p>

Tabella 8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura-001

<p>pedoclimatiche sfavorevoli (ristagno idrico, compattamento del terreno, ecc.), appositamente giustificate dal beneficiario e previa autorizzazione, sempre evitando l'inversione dello strato superficiale di terreno.</p> <p>I residui colturali (es.: la paglia dei cereali) devono essere lasciati in campo senza interrimento né devono essere asportati.</p> <p>Su ciascun appezzamento è fatto divieto di ristoppio, ossia di effettuare la medesima coltura per due anni consecutivi. Ai fini del rispetto del divieto di ristoppio, i cereali autunno-vernini sono considerati come colture equivalenti, per cui non possono succedersi.</p> <p>Le operazioni colturali devono essere registrate su schede di campo, da conservare in azienda per eventuali verifiche.</p>			<p>molto diffusa la semplificazione delle rotazione sia per la specializzazione produttiva che per esigenze commerciali</p>	<p>delle acque di falda (immobilizzazione dei nitrati)</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'aumento del contenuto di sostanza organica; - alla riduzione della compattazione del terreno dall'azione battente delle piogge, <p>La rotazione costituisce uno dei principali fattori alla base della riuscita della tecnica dell'agricoltura conservativa, riducendo i rischi connessi alla successione monocolturale (stanchezza del terreno)</p>		
<p>Tabella 1- 8.2.10.3.3.10 Informazioni specifiche della misura</p>						

Tabella 8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura-002

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Vedi dettaglio a livello di misura

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente per il tipo di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia applicata per la determinazione dei premi della presente operazione si basa sul calcolo dei maggiori costi e i minori ricavi derivanti dall'introduzione degli impegni dell'operazione nelle aziende agricole, confrontando una condizione di non adozione degli impegni previsti e una condizione di adesione all'operazione stessa. La baseline sulla quale viene incentrato il confronto è costituita dal rispetto della condizionalità e delle pratiche ordinarie di gestione dei terreni così come riportato in dettaglio nella tabella di baseline (art.10 del Reg. 808/2014).

L'analisi economica si basa sul confronto tra i Margini lordi di seminativi condotti in ordinarietà e margini lordi di seminativi condotti nel rispetto degli impegni previsti dalla presente operazione. In particolare, i maggiori costi e i mancati redditi sono stati calcolati per ettaro di superficie sulla base di una condizione di ordinarietà con rotazione di seminativi in un quinquennio uguale a frumento, frumento, favino, frumento frumento, e una rotazione quinquennale di seminativi evitando il ristoppio (frumento, favino, orzo, favino, frumento). I dati economici dei seminativi presi in considerazione derivano dalla banca dati RICA (2010/2012) mentre le informazioni sulla riduzione delle produzioni e sui costi specifici associati agli impegni sono stati assunti dalla bibliografia esistente e attraverso interviste dirette ad esperti della materia a livello regionale.

In considerazione degli impegni relativi alla adesione alla presente operazione sono stati considerati costi aggiuntivi associati alla semina su sodo, un maggiore costo per un'operazione di diserbo precedente la

semina, una riduzione delle produzioni pari al 30% per tutto il quinquennio di impegno.

Le combinazioni, ai sensi dell'art. 11 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014, degli impegni delle misure agroclimatico-ambientali, agricoltura biologica, benessere degli animali e silvo-climatico-ambientali, sono indicati al paragrafo 8.1 del presente Programma.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Sovrapposizione con Greening: non si verificano sovrapposizione con le pratiche di Greening in quanto il calcolo del premio è al netto dei costi aggiuntivi generati dall'applicazione degli obblighi relativi all'avvicendamento colturale riportato nei Disciplinari di Produzione Integrata che potrebbe essere assimilabile all'obbligo di "diversificazione" previsto dal Greening.